



S

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"* ;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti"*;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 5;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*;

VISTO l'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, ed in particolare, l'articolo 1, commi 1121 e seguenti, concernenti la revisione tariffaria INAIL;

VISTO l'articolo 1, comma 1122, della citata legge n. 145 del 2018, che prevede, per ciò che concerne le minori entrate derivanti dalla revisione tariffaria, oltre alla riduzione delle risorse strutturali destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, per un importo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per gli anni 2020-2021, anche la riduzione delle risorse destinate allo sconto per prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000 per un importo di 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 1123, lettera b), della predetta legge n. 145 del 2018 che prevede l'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di rimodulare le percentuali di riduzioni del citato sconto per prevenzione in modo da assicurare la minore spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 concernente *"Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione"*;

VISTO l'articolo 23 *"Riduzione del tasso medio per prevenzione"* delle MAT (Modalità di Applicazione delle Tariffe) dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", approvate con il citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che, in particolare, prevede che *"l'INAIL in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro"* e che individua le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare, l'articolo 25, rubricato *"Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 con il quale il Sig. Franco Bettoni è stato nominato Presidente, per la durata di un quadriennio, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 ottobre 2019 con il quale è previsto che *"nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e dell'insediamento degli organi, per consentire il corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'INAIL, al sig. Franco Bettoni sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i poteri degli organi dell'Istituto, come individuati nel novellato articolo 3, commi 3, 3-bis e 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479"*;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 con il quale è stato nominato il Vice Presidente del medesimo Istituto;

VISTA la determinazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) n. 92 del 30 marzo 2020 adottata dall'organo preposto;

VISTA, in particolare la relazione tecnica del Direttore generale dell'Istituto del 25 marzo 2020, allegata alla predetta determinazione nella quale è, tra l'altro, rappresentato che *"Complessivamente, quindi, rispetto all'onere caricato in Tariffa per lo sconto per prevenzione di 215 milioni di euro, che ha concorso a determinare per l'anno 2020 una stima negativa sui saldi di finanza pubblica di 525 milioni di euro, tale intervento per l'anno in questione avrebbe un impatto, dai dati gestionali, di circa 75 milioni di euro in meno; importo abbondantemente superiore, anche in un'ottica cautelativa, alla riduzione di 50 milioni richiesta dall'art. 1, comma 1123, lett. b) della legge n. 145/2018"* e che *"Tale minor onere legato allo sconto per prevenzione, infine, sommato all'aumento in termini di cassa (13 milioni), anche se contenuto, del gettito per premi stimato nel bilancio di previsione, migliora il dato previsionale del bilancio dell'Istituto e conseguentemente gli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica legati alla revisione tariffaria. Per il 2020, infatti, gli effetti sui saldi passano da - 525 a - 437 milioni, rendendo oggettivamente non più necessario il predetto intervento di rimodulazione dello sconto per prevenzione di 50 milioni"*;

CONSIDERATO che la richiamata determinazione INAIL n. 92 del 2020, nel rilevare nelle premesse che *"sulla base delle retribuzioni dichiarate dai datori di lavoro in sede di autoliquidazione della rata di premio per l'anno 2019 e delle istanze presentate per l'applicazione dello sconto ai sensi dell'art. 23 del citato d.i. 27 febbraio 2019, quest'ultimo comporta nel 2020 un minor premio da pagare inferiore di circa 75 milioni di euro rispetto all'onere complessivo previsto per lo stesso nella tariffa vigente"* e che *"il minor onere legato allo sconto per prevenzione per il 2020 rende non più necessario l'intervento di riduzione dello sconto per prevenzione di 50 milioni di euro attraverso la rimodulazione delle percentuali di applicazione, ai sensi del citato art. 1, comma 1122 della suddetta legge 30 dicembre 2018, n. 145"*, ha confermato, per il 2020, le *"percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, di cui all'art. 23 delle modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi delle gestioni"*





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

"Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività" approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2018";

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGESPES, con nota n. 46282 del 6 aprile 2020, ha rappresentato che *"Con tale determinazione si propone di confermare per l'anno 2020 la percentuale di sconto per prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del dlgs n. 38/2000, in ogni caso funzionale al conseguimento dell'obiettivo finanziario pari a 50 milioni di euro per il 2020 di cui all'articolo 1, comma 1122, lett. b) della legge n. 145/2018 anche per l'effetto dell'applicazione di tale percentuale ad una base ridotta come illustrato dall'INAIL nella relazione tecnica di accompagnamento alla determinazione in esame, che conduce ora l'INAIL a stimare un onere di sconto per prevenzione inferiore alla stima originaria considerata nella revisione tariffaria operata con decreto interministeriale 27 febbraio 2019"*

DECRETA

Articolo 1

(Percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2020)

E' approvata la determinazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) n. 92 del 30 marzo 2020 concernente la conferma, per il 2020, delle percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, di cui all'articolo 23 delle modalità per l'applicazione delle nuove Tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività", approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2018, come indicate nella tabella di seguito riportata

lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 19.06.2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri